

La ristrutturazione dei debiti non è assimilabile al concordato preventivo: ne deriva che l'avvio della procedura non permette di considerare realizzate le perdite su crediti. L'articolo 101, comma 5 del Testo unico dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. L'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2009, ha sancito che gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 182-bis della legge fallimentare non rientrano fra le procedure concorsuali: quindi il loro avvio non consente di considerare "realizzate", per presunzione assoluta, le perdite eventualmente contabilizzate dal creditore. Non è stato, quindi, ritenuto possibile assimilare gli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, nonostante entrambi gli istituti siano collocati nel Titolo III della legge fallimentare e nonostante i diversi punti di contatto fra i due. Del resto, in giurisprudenza, si consolida l'orientamento secondo cui accordi e concordato sono istituti diversi (ad esempio, Tribunale di Milano, Sezione II, 24 gennaio 2007). C'è così da chiedersi se non sia opportuno che l'articolo 101, comma 5 del Testo unico venga riformulato e aggiornato per tener conto della riforma della legge fallimentare, anche per non ostacolare la diffusione di uno strumento di composizione concordataria delle crisi d'impresa, che può divenire molto efficace. Gli elementi certi e precisi. Anche se la perdita su crediti contabilizzata non è assistita dalla presunzione assoluta di deducibilità del comma 5, è comunque necessario verificare quando sia fondata sulla base di elementi certi e

precisi. L'accordo di ristrutturazione, infatti, è una transazione in cui i creditori, di norma, non solo accordano una dilazione di pagamento, ma concedono anche una parziale remissione del debito, il che costituisce certamente una «perdita su crediti». È da escludere che possa essere messa in discussione l'economicità (ci si riferisce alla sentenza della Corte di cassazione 23863 del 10 maggio-19 novembre 2007 e alle altre precedenti di analogo tenore) di una transazione che, per legge, deve coinvolgere i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Possono, invece, sorgere questioni riguardo all'esercizio di competenza della perdita causata dalla transazione. Potrebbe, infatti, accadere che nonostante l'accordo sia stato omologato, la sua efficacia – in un momento successivo – venga meno, in quanto, per esempio, qualche creditore "aderente" ne abbia chiesto la risoluzione o l'accordo sia stato successivamente annullato, per esempio, per il dolo del debitore. Questi fatti, tuttavia, sono eventi "sopravvenuti" i quali non possono che avere rilevanza nell'esercizio in cui si verificano. Per le transazioni in generale deve considerarsi tutt'ora condivisibile il Parere Abi n. 55 del 4 marzo 1996, secondo il quale le conseguenti perdite devono concorrere a formare il reddito imponibile «nell'esercizio in cui è stato perfezionato l'accordo, qualora l'eventuale mancato pagamento futuro costituisca una condizione "risolutiva" dell'accordo stesso, che lo rende quindi immediatamente efficace (...). Qualora, viceversa, l'esecuzione del pattuito versamento costituisca una condizione sospensiva (...), la perdita del credito assumerà rilevanza fiscale nell'esercizio di effettivo pagamento». Ovviamente, nell'esercizio in cui venisse eventualmente meno l'efficacia dell'accordo dovrebbe essere stornata la perdita su crediti originariamente dedotta, ma, presumibilmente, sarà, nel frattempo, sopravvenuto il fallimento e quindi si renderà applicabile la presunzione dell'articolo 101, comma 5.

